

**DELIBERA N. 110/2024/Corecom Toscana**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

**XXX /FASTWEB SPA  
(GU14/651844/2023)**

**Il Corecom della Regione Toscana**

NELLA riunione del 18 giugno 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,

conforme al testo approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni al Comitati Regionali per le comunicazioni tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l’incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l’istanza della società XXX, del 19/12/2023 acquisita con protocollo n. 0326136 del 19/12/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante.**

La parte istante, titolare di un contratto *business* sull’utenza n. 055 1997xxxx con la società Fastweb Spa, di seguito Fastweb, lamenta la cessazione amministrativa dell’utenza.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

- in data 28.9.23 rimaneva priva dei servizi di accesso ad Internet e di fonia “*per ritardo nel pagamento delle fatture con scadenza 25 Ago e 25 Set 2023 aventi un importo di circa 17 euro cad.*” Precisava che in sede di stipula contrattuale aveva chiesto la domiciliazione bancaria.
- Contattava il numero verde dell’operatore “*il 29.9.23 h 13,52*” e “*l’operatrice 17xxxx xxx da xxx*” riferiva che l’utenza era stata staccata a seguito del mancato pagamento delle fatture con scadenza “*25 Ago e 25 Set*”; l’operatrice riferiva “*che non [vi erano] stati preavvisi di distacco (...) che in precedenza si erano verificati ritardi nel pagamento delle fatture*”.
- “*All’obiezione che: 1) il contratto [era] stato stipulato con la fornitura del codice Iban e che la domiciliazione bancaria non [era] andata a buon fine, 2) che le precedenti fatture [erano] state pagate e la più remota fattura inevasa [aveva] scadenza 25 Ago (scaduta da 33 gg), cioè in periodo di ferie agostane, 3) che il 27 Set [era] stata reiterata la richiesta di domiciliazione da parte dell’utente che [aveva] dimostrato così la sua volontà di risolvere il disagio della mancata domiciliazione. Xxx conferma[va] che il 27 settembre [era] stata reiterata la*

*richiesta di domiciliazione bancaria ma comunque FastWeb [aveva] deciso per la chiusura. La chiusura [era] definitiva e la connettività non [poteva] essere ripristinata”.*

- Riferiva che le fatture con scadenza 25 agosto e 25 settembre 2023 erano “*saldate in data 29/9/[2023]*”.

In data 27 novembre 2023 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Fastweb tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) “*cancellazione della fattura di chiusura*”;
- ii) “*indennizzo di 950 euro*”.

## **2. La posizione dell’operatore.**

La società Fastweb ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale, nel rilevare l’infondatezza di quanto *ex adverso* dedotto, ha ricostruito la vicenda nei termini di seguito esposti: oggetto della controversia è “*un contratto residenziale chiuso il 28.9.23 con una situazione debitoria di euro 385,90. Per tale contratto fino al mese di gennaio 2023 era previsto come metodo di pagamento l’addebito bancario, poi passato a bollettino postale a seguito di richiesta fatta dall’utente. Infatti, è stata la stessa Banca che ha comunicato a Fastweb un disallineamento sulle coordinate bancarie non più in uso in capo al cliente. Di qui la morosità delle fatture (come riconosciuto dallo stesso utente) che hanno portato al preavviso di sospensione fino alla risoluzione definitiva del contratto*”.

L’operatore ha poi dedotto che “*tanto il preavviso di sospensione, quanto la risoluzione sono state precedute da lettera raccomandata regolarmente ricevuta dall’utente (la prima nel maggio 2023 e la seconda nell’agosto 2023)*”.

Infine, Fastweb ha concluso per il rigetto dell’istanza.

## **3. La replica dell’istante.**

La parte istante, ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una replica con la quale ha ribadito la propria posizione, contestando “*che i due solleciti di pagamento di cui parla FW nelle sue Controdeduzioni non possono essere invocati in tema del distacco linea: sono solleciti che riguardano il precedente mancato saldo fatture dovuto al sopravvenuto disallineamento del codice Iban: infatti il sollecito di pagamento del 4/5/23 ricevuto il 22/5/23 è stato prontamente saldato il 31/5/23 e il successivo sollecito di pagamento datato 23/7/23 ricevuto il 2/8/23 è stato prontamente saldato in data 5/8/23 così che alla data del 25/8/23 risultavano saldate tutte le fatture fino alla fattura di Luglio compresa (All\_A). Nel frattempo è stato reiterato il tentativo di domiciliare i pagamenti, cosa di cui FW era a conoscenza. Si ribadisce anche che alla data 28/9/23, data dell’avvenuta cessazione della linea, la più remota fattura inevasa*

aveva scadenza 25 Ago (scaduta da 33 gg in periodo di ferie agostane) e che non si sono ricevuti solleciti di pagamento, né avviso del mancato buon fine della domiciliazione nel frattempo nuovamente richiesta, né preavviso di distacco, come già detto nel formulario”.

#### **4. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare:

con riferimento alla domanda *sub ii*) volta a chiedere un “indennizzo di 950 euro” a prescindere dalla sua formulazione generica, in un’ottica di *favor utentis*, verrà presa in esame secondo il suo significato più logico e pertinente rispetto alla questione da esaminare e, in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell’azione amministrativa tenendo, altresì, conto della documentazione in atti, sarà valutata con riferimento a quanto indicato dall'istante nell'istanza di definizione della controversia e a quanto riportato nelle memorie difensive prodotte dall'operatore, con conseguente chiarimento della *res controversa*.

Nel merito.

##### Sulla cessazione non preavvisata

L'istante lamenta la sospensione senza preavviso e la conseguente cessazione della linea voce e dati n. 055 1997xxxx e chiede la “cancellazione della fattura di chiusura”, laddove Fastweb ha dedotto la correttezza del proprio operato.

La doglianza è fondata nei termini di seguito indicati.

In via preliminare si richiama la direttiva generale di cui alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP la quale, in proposito, prevede, all'art. 3, comma 4, l'obbligo degli operatori di fornire i servizi richiesti “in modo regolare, continuo e senza interruzioni”. Si rammenta, inoltre, che le uniche eccezioni a tale principio riguardano le interruzioni dovute ad interventi tecnici di manutenzione e riparazione ed i casi tassativamente indicati dall'art. 5 del Regolamento, ovvero le ipotesi di frode, ripetuti ritardi nei pagamenti o ripetuti mancati pagamenti (da intendersi secondo le indicazioni espressamente fornite dal comma 2, lett. a) e b) del citato art. 5), rispetto ai quali incombe comunque in capo all'operatore un preciso onere di informativa.

Nel caso di specie, l'istante ha rappresentato che in data 28 settembre 2023 rimaneva privo dei servizi di accesso ad Internet e di fonia.

Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dall'istante in relazione alle informazioni ricevute dal numero verde di Fastweb, l'operatore avrebbe provveduto a risolvere il contratto relativo all'utenza *de qua* a seguito del mancato pagamento delle fatture a scadenza 25 agosto e 25 settembre 2023.

Sul punto, l'utente ha precisato di non avere ricevuto né solleciti di pagamento, *“né avviso del mancato buon fine della domiciliazione nel frattempo nuovamente richiesta, né preavviso di distacco, come già detto nel formulario”*.

Di contro Fastweb ha dedotto che *“tanto il preavviso di sospensione, quanto la risoluzione sono state precedute da lettera raccomandata regolarmente ricevuta dall'utente (la prima nel maggio 2023 e la seconda nell'agosto 2023)”*.

Dalla documentazione prodotta agli atti da Fastweb relativa alla comunicazione datata 23 luglio 2023 e ricevuta dall'istante in data 2 agosto 2023 si evince che detta missiva conteneva l'invito per l'istante a regolarizzare la posizione contabile relativa alle fatture emesse per i servizi prestati dall'operatore.

L'istante al riguardo ha fornito prova di avere effettuato i pagamenti non ancora onorati in data 5 agosto 2023.

Pertanto, alla data 28 settembre 2023, data indicata dall'operatore di chiusura del contratto, la precedente comunicazione di Fastweb del 23 luglio 2023 non poteva essere idonea ad attestare il congruo preavviso ex art. 5, comma 1, del vigente Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell'ecosistema digitale, in quanto afferente ad una situazione contabile pregressa e già sanata dall'istante.

Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, non risulta che l'operatore Fastweb abbia fornito, prima della lamentata sospensione del servizio, adeguata prova di aver effettuato efficace comunicazione del preavviso previsto dall'art. 5, comma 1, del citato regolamento che prevede *“fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento”*.

Con riferimento al caso in esame, deve precisarsi che, dalla documentazione in atti, non risulta che la cessazione contrattuale sia stata preceduta da una sospensione amministrativa debitamente preavvisata, prodromica alla successiva risoluzione.

Sul punto vale la pena richiamare le Condizioni Generali del Contratto di Fastweb le quali recitano: *“Articolo 17 - Risoluzione del Contratto Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla legge, Fastweb potrà risolvere il Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Cliente, restando in ogni caso salvo il diritto alla riscossione dei corrispettivi dovuti dal Cliente ed il risarcimento del maggior danno: (...) c) nel caso in cui la prestazione dei Servizi sia sospesa a causa del mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente e siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla suddetta sospensione”*.

Pertanto l'operatore è responsabile, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, in ordine alla illegittima sospensione amministrativa dei servizi sull'utenza *de qua* e deve essere riconosciuto alla parte istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Ne consegue che, per il calcolo dell'indennizzo, si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento sugli indennizzi, il quale prevede, *“nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”*.

Tale parametro dovrà computarsi in misura del doppio in base all'art. 13, comma 3, del Regolamento sugli indennizzi, attesa la natura business dell'utenza oggetto della controversia.

Tutto quanto premesso, richiamando le considerazioni sopra menzionate, ai fini dell'erogazione dell'indennizzo, si ritiene di individuare il *dies a quo* nel giorno 28 settembre 2023, data della cessazione non preavvisata, e il *dies ad quem* nel giorno 27 novembre 2023, data dell'udienza di conciliazione quale primo momento di confronto in cui l'utente poteva essere edotto circa le eventuali possibilità di ripristino dell'utenza e manifestare in tale sede il suo interesse al recupero della stessa.

Pertanto, l'indennizzo da riconoscere all'utente è pari all'importo di euro 900,00 (novecento/00) computato secondo il parametro di euro 15,00 *pro die* per 60 giorni di sospensione amministrativa dell'utenza n. 055 1997xxxx.

In relazione alla parametrizzazione della misura indennitaria si ritiene di dovere computare l'indennizzo in misura unitaria e non in corrispondenza dei due servizi, in applicazione dei principi di equità e proporzionalità, tenuto conto del fatto che si trattava, comunque, di un deficit di oneri di informativi. Occorre ricordare il principio ormai consolidato nelle decisioni di questa Autorità secondo cui gli indennizzi, sebbene individuati in misura preventivamente e astrattamente determinata, vengono riconosciuti per compensare disservizi concretamente subiti dagli utenti a causa di condotte contrarie alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali a tutela degli stessi posti in essere dagli operatori, ma non possono assumere una funzione risarcitoria per la quale resta competente l'autorità giudiziaria.

L'istante ha, altresì, diritto allo storno (o al rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di tutti gli importi addebitati in riferimento ai servizi di cui all'utenza n. 055 1997xxxx dalla data 28 settembre 2023 (data della cessazione amministrativa), fino alla fine del ciclo di fatturazione. Parte istante ha, altresì, diritto al ritiro, a cura e spese del gestore, della connessa pratica di recupero del credito aperta eventualmente aperta.

#### Sulla “fattura di chiusura”.

L'istante chiede l'annullamento della fattura di chiusura, laddove l'operatore nulla ha dedotto. A tal fine ha allegato la fattura n. del da cui emergono i seguenti importi:

- euro 32,95 oltre IVA per *“Importo per dismissione servizi FASTWEB del 27/09/2023”*.
- euro 287,00 oltre IVA per *“Addebito rate residue per Contributo attivazione rateizzato in 48 mesi”*.

La doglianza di cui alla domanda *sub i)*, per quanto concerne i costi di recesso/disattivazione, sarà presa in esame in relazione alla fattura sopraccitata e, in particolare, ai due importi, l'uno, per i costi di dismissione e, l'altro, per le rate residue relative al contributo di attivazione.

Ciò premesso, la predetta doglianza non può essere accolta per la parte riferita ai costi di disattivazione per i motivi di seguito indicati.

Sul punto si ricorda che, ai sensi della legge n. 40/2007 (c.d. decreto Bersani), nei contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia deve essere garantita la libertà dell'utente di recedere senza spese non giustificate da costi dell'operatore. In particolare, l'articolo 1, comma 3, della legge sancisce la nullità delle clausole contrattuali imposte agli utenti in caso di recesso anticipato, ad eccezione delle spese giustificate dai costi sostenuti dagli operatori.

In relazione all'addebito dell'*"Importo per dismissione servizi FASTWEB del 27/09/2023"*, viene, inoltre, in rilievo la Delibera Agcom n. 487/18/CONS al capoverso IV, n. 13, che prevede, in conformità al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato e integrato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, che le spese di recesso devono essere *"commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio"*.

La medesima Delibera Agcom n. 487/18/CONS al capoverso VIII, n. 37, stabilisce che *"Gli operatori sono tenuti a comunicare annualmente all'Autorità i costi sostenuti per le attività di dismissione e trasferimento della linea esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica"*.

Orbene, nel caso di specie, l'importo predetto risulta coincidere con il dettaglio dei costi indicato dall'operatore in relazione all'offerta sottoscritta, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 252/16/CONS, nella tabella riepilogativa pubblicata nel sito web dell'operatore, peraltro consultabile mediante il sito al link <http://www.agcom.it/telefonia-fissa>.

Ne consegue, dunque, che la doglianza dell'utente per la parte riferita allo storno/rimborso della somma pari ad euro 32,95 oltre IVA per *"Importo per dismissione servizi FASTWEB del 27/09/2023"* non può essere accolta attesa la congruità di tale importo ai sensi della normativa di settore di cui alle Delibere dell'Autorità n. 252/16/CONS (recante *"Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica"*) e la sopra richiamata Delibera n. 487/18/CONS (recante *"Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione"*).

Viceversa, la contestazione inerente alla somma di euro 287,00 oltre IVA per *"Addebito rate residue per Contributo attivazione rateizzato in 48 mesi"* è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Ai fini di un inquadramento della *res controversa*, si richiama la già citata Delibera Agcom n. 487/18/CONS, capoverso VII, n. 28, che recita testualmente: *"gli operatori possono concedere agli utenti, che sottoscrivono un contratto di fornitura di un servizio"*

*principale, la dilazione del pagamento di alcuni importi relativi all'acquisto di prodotti (...) o servizi (quali l'attivazione e la configurazione della linea e/o dei dispositivi (...)) che vengono offerti congiuntamente al servizio principale. Nel caso in cui il recesso dovesse avvenire prima di una data scadenza gli operatori potrebbero riservarsi di addebitare agli utenti il pagamento in un'unica soluzione delle rate residue".*

Al riguardo però, deve evidenziarsi che l'operatore non fornisce prova dell'assolvimento degli oneri informativi nei confronti del cliente, così come previsti dalla medesima Delibera Agcom n. 487/18/CONS, capoverso VIII, n. 34, secondo la quale “[l]e spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore devono essere rese note al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto”, specificando espressamente che “[t]ra queste rientrano: (...) le spese relative al pagamento in una o più soluzioni delle rate relative alla compravendita di beni e servizi offerti congiuntamente al servizio principale”.

La previsione di cui al successivo punto n. 36 evidenzia, altresì, che “[i]n fase di sottoscrizione del contratto gli operatori devono rendere note, verbalmente e attraverso idonea informativa – chiara e sintetica – da allegare al contratto, tutte le spese che l'utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato”.

Con riguardo all'informativa sopra riportata, deve rilevarsi che l'operatore non ha allegato la comunicazione indirizzata al cliente “[i]n fase di sottoscrizione del contratto” e non fornendo puntuali indicazioni circa il *quantum debeatur* secondo la previsione di cui al punto n. 36 sopracitato.

Pertanto, l'operatore non ha dimostrato di aver reso noto, in modo chiaro e trasparente, quali costi l'utente avrebbe dovuto sostenere in caso di recesso anticipato da un contratto che prevedeva vincoli di durata.

Ne deriva, per quanto sopra esposto, che l'istante, in relazione all'utenza n. 055 1997xxxx ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) della somma di euro 287,00 oltre IVA, a titolo di “Addebito rate residue per Contributo attivazione rateizzato in 48 mesi” presente nella fattura n.-M03036xxxx del 1° ottobre 2023. Dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta per tale insoluto.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

**DELIBERA**

**Articolo 1**

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata da XXX nei confronti di Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Fastweb S.p.A. è tenuta a corrispondere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, in favore dell'istante, l'importo pari a euro 900,00 (novecento/00) maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per la sospensione/cessazione amministrativa dei servizi di cui all'utenza n. 055 1997xxxx, considerati unitariamente.
3. La società Fastweb S.p.A. è tenuta alla regolarizzazione della posizione amministrativa - contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate in istanza, oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia) di quanto fatturato in relazione ai servizi di cui all'utenza n. 055 1997xxxx, dalla data 28 settembre 2023 (data della cessazione amministrativa), fino alla fine del ciclo di fatturazione, con inclusione della somma di euro 287,00 oltre IVA, a titolo di "Addebito rate residue per Contributo attivazione rateizzato in 48 mesi" presente nella fattura n. M03036xxxx del 1° ottobre 2023. L'operatore è tenuto, altresì, al ritiro a propria cura e spese della connessa pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 18 giugno 2024

Il Presidente  
*Marco Meacci*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)